



Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti
E.Q. "Valutazioni Ambientali"

Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti
14 GIU. 2024
Prot. NA. <u>12811</u>

AI MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
SICUREZZA ENERGETICA
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI
Divisione V - Procedure di Valutazione VIA e VAS
PEC: va@pec.mite.gov.it

Oggetto: [ID: 10765] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., integrata con la Valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n.152/2006 e con il piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 120/2017 per l'impianto fotovoltaico denominato "Casaccia" di potenza di 31,968 MW da realizzarsi in località Casaccia nel comune di Roma e delle relative opere di connessione alla RTN. Procedimento di VIA/PNIEC. Proponente: SPV Tech S.r.l.
Osservazioni di competenza. Addendum.

Nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) relativa all'intervento riportato in oggetto, codesto Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con nota protocollo m_ante.MASE.REGISTRO UFFICIALE.USCITA 0069002 del 12/04/2024, acquisita con protocollo NA 7794 del 12/04/2024, ha inviato la "Comunicazione procedibilità istanza, Responsabile del procedimento, e pubblicazione documentazione" con cui informa che la Società SPV Tech S.r.l. ha presentato istanza per l'avvio del procedimento in oggetto. Contestualmente ha richiesto alle amministrazioni e agli enti pubblici coinvolti nella valutazione dell'intervento di dare riscontro tramite le proprie osservazioni concernenti la Valutazione di Impatto Ambientale.

Pertanto, facendo seguito alla nota inviata dallo scrivente Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti con protocollo NA 9865 del 13/05/2024, si integra quanto inviato rappresentando quanto segue.

Per gli aspetti di carattere ambientale il Servizio Prevenzione Inquinamento Atmosferico e Olfattivo del Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti, considerata la tipologia di intervento in progetto e tenuto conto delle misure tecnico-gestionali previste nella fase di cantiere al fine di prevenire e/o contenere la diffusione delle emissioni inquinanti (soprattutto polveri), comunica di non rilevare interferenze significative con lo stato della qualità dell'aria locale connesse all'intervento in progetto.


In relazione ad ulteriori aspetti ed osservazioni si riporta in allegato il contributo del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione Pianificazione Generale, nota protocollo QI 102181 del 20/05/2024.

L'INCARICATO DI E.Q.
VALUTAZIONI AMBIENTALI
Cecilia Natali

IL DIRETTORE
Paolo Gaetano Giacomelli

Allegati:

- nota protocollo QI 102181 del 20/05/2024 (NA10643/2024)



- Al Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e
Risanamento degli Inquinamenti
E.Q. Valutazioni Ambientali
- Al Municipio Roma XV – Direzione Edilizia

Vs Rif. prot. NA 8518 del 22.04.2024

Oggetto: Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto di "Impianto fotovoltaico denominato "CASACCIA" della potenza di 31,968 MW da realizzarsi in Località Casaccia nel Comune di Roma e delle relative opere di connessione alla RTN.

Proponente: SPV TECH S.r.L.

Rif. Catastali: Foglio di Mappa n. 25 – Particelle nn. 12,13,18, 167,455,458,845,847 (pannelli FV)

Coordinate Geografiche: Latitudine 42°03'05" Nord – Longitudine 12°17'02" Est

Rif. MASE: Codice Procedura: ID 10765

Codice Pratica: MYTERNA n. 202203369

Istruttoria urbanistica.

Descrizione sintetica del progetto

In riferimento all'oggetto, in seguito alla convocazione a norma dell'art. 23, comma 1 del D.lgs. n.152/06 e ss.mm.ii., relativa al progetto di Impianto fotovoltaico denominato "CASACCIA" della potenza di picco dei moduli FV pari a 31,968 MWp e potenza in immissione pari a 27,200 MW e delle relative opere connesse per l'allaccio alla RTN, ubicato nel Comune di Roma in località Casaccia, pervenuta a questo Dipartimento con prot. QI 83034 del 22.04.2024, presa visione della documentazione allegata all'istanza, si rappresenta quanto segue:

il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile fotovoltaica a terra con sistema di inseguimento mono-assiale della potenza pari a 31,968 MWp e potenza in immissione pari a 27,2 MW, sito in località Casaccia in Via Anguillarese-Via Antonio Furlan-Via Zanichelli-Via Gasparo Barbera, la cui superficie complessiva è circa 57,5 ha.

Verranno realizzati pertanto l'area dei pannelli FV mediante 6 campi di pannelli comprensivi ciascuno di una cabina elettrica di campo, oltre ad una cabina "ad anello" e infine una cabina di consegna all'interno di una Sottostazione utenti di elevazione (cosiddetta SEU) e nello stallo



all'interno della costruenda Stazione Elettrica di TERNA "Orsa Maggiore PV" già autorizzata con separato iter da parte di altri produttori di energia rinnovabile.

Ogni campo attrezzato con i pannelli fotovoltaici disposti secondo stringhe, sarà dotato di cabina elettrica per la trasformazione da BT a MT.

La trasformazione da corrente continua a corrente alternata verrà fatta dalla prevista installazione di inverter.

L'impianto fotovoltaico è del tipo GRID CONNECTED e l'energia prodotta viene riversata completamente ad una futura stazione rete di Terna S.p.A., i cui dettagli attualmente non sono ancora noti, mediante una connessione trifase in AT a 150 kV.

Secondo quanto dichiarato dal Proponente, il presente progetto rientra nella tipologia di cui all'Allegato II alla parte Seconda del D.Lgs 152/2006, punto 2, denominata: "impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza superiore a 10 MW" nonché tra i progetti ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata "Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti".

Eventuali opere e/o consistenze edilizie preesistenti

Da un punto di vista edilizio, in merito alla realizzazione dei locali tecnici posti fuori terra, si rappresenta che tale intervento si connota come "Nuova Costruzione", ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. e) del DPR 380/2001 e ss.mm.ii..

Si specifica, inoltre, che ai sensi dell'art. 4 co. 1 delle NTA del PRG vigente, il locale tecnico realizzato fuori terra costituisce S.U.L., pertanto va verificata la capacità edificatoria di cui all'art. 76 delle NTA del PRG.

Pertanto per l'espressione del parere edilizio si rimanda al Municipio territoriale di competenza per la realizzazione di quanto in oggetto.

Destinazione Urbanistica di P.R.G e Vincolistica Comunale

Per quanto di competenza, in merito alla destinazione urbanistica, l'area in questione, nel Piano Regolatore, approvato dal C.C. n.18 del 12.02.2008 ricade:

- per la quasi totalità, nell'elaborato prescrittivo *Sistemi e Regole, scala 1: 10.000*, nel *Sistema ambientale - Agro Romano - Aree agricole*, di cui agli articoli 68 e 74 delle NTA del PRG vigente; mentre per la restante minima parte viene marginalmente interessata dalla destinazione a "Nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare" del Sistema Insediativo – Città da Ristrutturare di cui all'art. 55 delle NTA del PRG;
- è parzialmente compreso nell'elaborato prescrittivo di *Rete ecologica, scala 1: 10.000*, nella *Componente secondaria "B" della Rete Ecologica*, essendo interessato da Reticolo idrografico secondario e da cespuglieti, di cui agli artt. 71 e 72 delle NTA di PRG vigente;



- nell'elaborato gestionale G1 Carta per la Qualità, non si evidenziano sull'area elementi presenti in Carta per la Qualità.

Ne consegue che in relazione al Sistema Ambientale Agricolo, la norma più restrittiva dell'art. 74 delle NTA del PRG prevede che: *"l'Agro Romano comprende le parti del territorio extraurbano prevalentemente utilizzate per attività produttive agricole o comunque destinate al miglioramento delle attività di conduzione agricola del fondo e che presentano valori ambientali essenziali per il mantenimento dei cicli ecologici, per la tutela del paesaggio agrario, del patrimonio storico e del suo contesto e per un giusto proporzionamento tra le aree edificate e non edificate al fine di garantire condizioni equilibrate di naturalità, salubrità e produttività del territorio.*

La disciplina dell'Agro Romano ha la finalità di favorire, con il ricorso agli strumenti di programmazione regionale, nazionale e comunitaria: l'uso coordinato e sostenibile delle risorse naturalistiche ed antropiche in esso presenti; l'attività dell'impresa agricola, zootecnica e forestale come definita dal D.LGT n. 227/2001 e dal D.LGT n. 228/2001; lo sviluppo di filiere produttive di beni e servizi nei settori agro-alimentare, turistico, culturale, ambientale e artigianale.

Nell'Agro Romano sono ammessi interventi di recupero edilizio e di nuova costruzione, come definiti dall'art. 9, finalizzati al mantenimento e al miglioramento della produzione agricola, allo svolgimento delle attività connesse (conservazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del fondo), complementari e compatibili (agriturismo, ricreazione e tempo libero, educazione ambientale, tutela e valorizzazione di beni di interesse culturale e ambientale), secondo le modalità e i limiti di cui al presente Capo 2°.

Gli obiettivi di cui ai commi 2 e 3 sono perseguiti tramite intervento diretto o, nei casi previsti, tramite il ricorso al PAMA, come definito nell'art. 79. Una parte degli interventi diretti e gli interventi previsti dal PAMA sono subordinati alla valutazione ambientale di cui all'art. 10, commi 10 e 11, nonché alla redazione del Progetto di sistemazione dei manufatti di interesse archeologico, monumentale e architettonico, di cui all'art. 16, commi 6 e 7.

Nel patrimonio edilizio dell'Agro Romano sono consentite, fatte salve quelle legittimamente in atto, le funzioni agricole, come definite dall'art. 6, comma 1, lett. f), nonché le attività previste dal D.LGT n. 228/2001, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 77 e 81.

La disciplina dell'Agro Romano è articolata secondo i seguenti contenuti generali:

- a) *usi del suolo e impianti;*
- b) *nuova edificazione;*
- c) *recupero del patrimonio edilizio.*

L'art.75 comma 1 prevede la "Disciplina degli usi del suolo e degli impianti ammessi, infatti recita: "Nell'Agro Romano sono ammessi gli usi del suolo e le relative trasformazioni, come individuati nella seguente tabella e nelle note corrispondenti (per usi e impianti non riportati in tabella, si procederà per analogia)".



Questa tabella con titolo "Usi del suolo e impianti ammessi nell'Agro romano" prevede al punto A17) Impianti di produzione di energia elettrica.

Con tale indicazione vengono intesi gli impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili previsti dal D.Lgs 387/2003 di attuazione della Direttiva 2001/77/CE."

Inoltre, ai sensi dell'art.72, comma 4, nella Componente secondaria "B" della Rete ecologica "sono previste azioni prevalentemente di ripristino e riqualificazione ambientale delle aree compromesse o degradate, anche al fine di garantire continuità della Rete ecologica."

Per quanto riguarda il Reticolo Idrografico, al comma 4 dell'art. 71 delle NTA del PRG viene prevista la non applicabilità delle limitazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, a condizione che gli interventi proposti siano associati a quelli di Mitigazione di Impatto Ambientale di cui all'art. 10

È comunque da segnalare che a confine superiore dell'area interessata dall'intervento proposto vi è la linea ferroviaria Roma – Viterbo e nell'area sottostante l'intervento è a confine una cava dismessa.

Vincolistica Sovraordinata

Alcune particelle sono interessate da Vincolo Archeologico di cui all'art. 134 comma 1 lettera b) e art. 142 comma 1 lettera m) D.Lgs 42/2004 "protezione punti di interesse archeologico e relativa fascia di rispetto".

Parere di competenza

In merito agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili l'art. 12, comma 7 del D.lgs. n.387/2003 recita: "Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.

Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14".

Purtuttavia, per il combinato disposto degli artt. 72 (Rete ecologica) e 76 (Disciplina della nuova edificazione) delle NTA del PRG e dell'art. 54 (Trasformazioni urbanistiche in zona agricola) della L.R. n. 38/1999, visto che il progetto in questione, non costituisce un sostegno all'attività agricola, in quanto non rientra nel regime di multimpreditorialità integrata e complementare all'attività agricola, di cui alla L.R. n.38/1999, per quanto strettamente di competenza, si ritiene l'intervento proposto non conforme alla disciplina urbanistica, in quanto in contrasto con gli obiettivi, le finalità e le modalità di attuazione previste dal PRG.

Tale contrasto, per la zona agricola, verrebbe superato se l'intervento fosse proposto e realizzato ai sensi dell'art. 12 comma 7 del D.Lgs 387/2003 come previsto al punto A17 della Tabella riportata all'interno dell'art. 75 delle NTA PRG.



Qualora, codesto Ente ritenga prioritario l'interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento, sebbene non vi sia conformità urbanistica, l'approvazione del progetto costituirà "Variante" allo Strumento Urbanistico, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.Lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii..

Infine, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs 387/2003, l'eventuale autorizzazione dell'impianto dovrà contenere l'atto d'obbligo di messa in ripristino dello stato dei luoghi con destinazione ad uso agricolo, a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto realizzato.

Il parere è strettamente di competenza, codesto Ente dovrà opportunamente valutare le normative di settore oggi vigenti che, in base al criterio della competenza, prevalgono sulla disciplina di PRG.

Il Funzionario Tecnico
Giampaolo Bertoni

Il Funzionario incaricato di E.Q.
Francesca De Luca Tupputi Schirosa

Il Direttore della Direzione
Pianificazione Generale
Silvia Caputo

